



.6958117

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Disciplinare
avvocati

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19481/2015

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 6958

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Rep.

Ud. 07/06/2016

PU

CI

procedure
di
recupero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19481-2015 proposto da:

NICOLA, GINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che li rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2016

310

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 79/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 06/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



I FATTI

Il C.O.A. di Perugia, cui gli atti erano stati trasmessi dal C.O.A. di Roma a seguito della ricusazione dei suoi precedenti componenti proposta dagli odierni ricorrenti, e della conseguente decisione di astensione, rigettò la richiesta di revoca della sospensione cautelare cui erano stati sottoposti gli istanti, avvocati e a seguito dell'adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con l'obbligo di dimora e di firma. Il CNF, investito dell'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, la rigettò.

La sentenza del Consiglio nazionale forense è stata impugnata dalla e dallo con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.

Le parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La dichiarazione collettiva di astensione del COA di Roma fece seguito ad un'istanza di ricusazione proposta dagli stessi avvocati, che oggi ne lamentano infondatamente l'illegittimità, così venendo inammissibilmente *contra factum proprium*, avendo quell'astensione sortito gli stessi effetti da loro auspicati. A ciò va aggiunto, in consonanza con quanto statuito nella decisione impugnata, che l'astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del COA di appartenenza del legale comporta lo spostamento della competenza nel distretto di Corte di appello più vicino, senza che, in proposito, sia lecito distinguere (Cass. ss.uu. n. 3882 del 1993) tra fase iniziale del procedimento - relativa all'adozione di misure cautelari - e fase successiva.

Quanto alla pretesa, mancata concessione di un termine per controdeduzioni, correttamente e condivisibilmente osserva l'organo

disciplinare che, mentre l'avv. _____ ebbe modo di svolgere compiutamente le proprie difese, senza chiedere ulteriore termine per integrazioni scritte, l'avv. _____ si vide concedere, su richiesta, e nulla eccependo sulla idoneità del termine a comparire, un termine all'uopo fissato dal CNF, senza che, alla relativa scadenza, alcuna nota venisse in concreto depositata – onde la piena legittimità della discrezionale ed insindacabile decisione di non concedere ulteriori termini, essendo stato pienamente garantito il diritto di difesa.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, li 7.6.2016

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE/ESTENSORE



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 MAR 2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

